

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Architettura
Corso di Laurea Magistrale 5UE
Corso di Tecnica della Pianificazione Urbanistica e Urbana
(a.a. 2017-18)
Prof. Arch. Salvatore Visone

LEZIONE N.7 – LA LEGISLAZIONE URBANISTICA REGIONALE

Obiettivi della lezione

La presente lezione analizza la normativa regionale, partendo dalla Costituzione italiana che affida la competenza legislativa in materia urbanistica alle Regioni, ordinamento che lascia agli organi centrali dello Stato la funzione di indirizzo e coordinamento e che vede un quadro legislativo molto variegato in seguito alla istituzione delle Regioni a statuto ordinario e alla riforma dell'art.117 della Costituzione.

Paragrafi

- 1. L'istituzione delle Regioni a statuto ordinario**
- 2. La riforma costituzionale del 2001: Da Urbanistica a Governo del territorio**
- 3. Le leggi urbanistiche regionali**
- 4. La legge urbanistica della Campania n.16/2004**

LEZIONE N.7

LA LEGISLAZIONE URBANISTICA REGIONALE

1. L'ISTITUZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO; LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001: DA URBANISTICA A GOVERNO DEL TERRITORIO; LE LEGGI URBANISTICHE REGIONALI; LA LEGGE URBANISTICA DELLA CAMPANIA N.16/2004

1. L'istituzione delle Regioni a statuto ordinario

Secondo la Costituzione italiana la competenza legislativa in materia urbanistica è delle regioni in linea con la finalità (già contenuta in nuce nella legge urbanistica del 1942), di promuovere una pianificazione territoriale, strettamente connessa alla programmazione economica, a partire dal livello regionale.

In verità, fino all'inizio degli anni '70 avevano visto la luce solo le regioni "a statuto speciale" (Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), la cui formazione era dovuta più a esigenze d'ordine politico che alla volontà di realizzare il disegno costituzionale.



Le Regioni a Statuto speciale

Con l'elezione dei Consigli Regionali del 1970 le Regioni entrarono nella storia istituzionale italiana, provvedendo subito alla propria fase costituente con

l'approvazione degli Statuti. L'effettivo trasferimento dei poteri avviene nel febbraio del 1972, in base a decreti del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda la materia urbanistica, alle regioni vengono trasferite tutte le funzioni amministrative che la legge del 1942, e le successive leggi di modifica e di integrazione, affidavano agli organi statali: l'approvazione degli strumenti urbanistici, il potere di redigere e di approvare i piani territoriali paesistici previsti dalla legge per la tutela delle bellezze naturali del 1939, il controllo e la vigilanza sull'attività edilizia ed urbanistica degli enti locali.

Agli organi centrali dello Stato resta la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali che attengono ad esigenze di carattere unitario.

Il primo trasferimento di funzioni urbanistiche dallo Stato alle Regioni è avvenuto tramite il DPR n.8 del 15 gennaio 1972, con il quale sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

Il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni viene completato con il DPR n.616 del 24 luglio 1977, che definisce l'urbanistica come la *“disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi, e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente”*.

In base al decreto 616/1977, alle regioni compete *“la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente”*. Allo Stato resta affidata invece la *“identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento [...], delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo”*.

Spesso a torto si tende a ricondurre l'urbanistica ad uno strumento di controllo sui modi di esercizio dell'attività edilizia, tralasciando la sua vera finalità che è quella di una visione unitaria e complessiva dei vari modi di pianificazione, uso, e gestione del territorio e pertanto forse si addice meglio la dizione *“governo del territorio”*.

2. La riforma costituzionale del 2001: Da Urbanistica a Governo del territorio

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa generale appartiene allo Stato e alle Regioni, posti sullo stesso piano. La competenza è attribuita per materie. La potestà a legiferare può essere:

- esclusiva dello Stato;
- residuale (esclusiva) delle Regioni;
- concorrente.

In precedenza, le Regioni a Statuto ordinario, (quelle speciali già avevano poteri esclusivi), potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie tassativamente indicate nel vecchio art. 117 Cost. e soltanto nei limiti di una legge-quadro statale ovvero dei principi fondamentali della materia (cosiddetta competenza concorrente).

E' stato inoltre precisato dalla legge n. 131/2003 (legge La Loggia), che rimangono in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è passata alle regioni, fino a che le stesse non legifereranno sull'argomento.

La riforma costituzionale, al comma 3 dell'articolo 117, ha inserito fra le materie di legislazione concorrente il "governo del territorio", eliminando la voce "urbanistica", di cui al precedente testo dell'articolo 117. 1

Con la nuova denominazione della materia si è inteso chiarire che la stessa riguarda l'intero territorio e non solo la parte occupata da costruzioni, ma non vi è alcuna intenzione di creare una materia distinta dall'urbanistica ed edilizia, (trasferendo quest'ultima alla competenza esclusiva delle regioni).

Anche la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che per "*governo del territorio*" si intende tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività, e rientra nella potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario.

Per quanto riguarda infine la "*tutela ambientale*" che è stata attribuita di competenza esclusiva allo Stato, non discende il divieto per le regioni di intervenire, con proprie norme, in quanto vi sono delle norme regionali che disciplinano settori trasversalmente collegati alla "*tutela ambientale*", quali la tutela della salute, ordinamento della

¹ Con il cambio di denominazione della materia da "Urbanistica" a "Governo del territorio" si è voluto solo chiarire che la stessa investe l'intero territorio e non solo la parte occupata da costruzioni. Quindi dal punto di vista lessicale (legislativo), la dizione "governo del territorio" indica la stessa materia chiamata "urbanistica" nel testo precedente.

comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ecc. che rientrano nella competenza legislativa concorrente delle Regioni. L'esclusività della competenza legislativa statale, invece, andrebbe limitata a quegli aspetti della normativa di tutela ambientale che, per loro natura, richiedono un esercizio unitari.

Attualmente il governo del territorio è disciplinato da un complesso disorganico e stratificato di leggi statali, (sia anteriori che posteriori alla Costituzione), che contengono i principi fondamentali della materia, e da numerose leggi regionali che li regolano in relazione ai rispettivi ambiti territoriali.

3. Le leggi urbanistiche regionali

Tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, dopo il trasferimento delle funzioni amministrative e dei poteri dallo Stato alle Regioni a seguito del DPR 616/77, nascono le prime leggi urbanistiche regionali che però sono orientate ad una interpretazione tradizionale della legge urbanistica nazionale n.1150 del 1942, senza modificarne nella sostanza l'impianto delle competenze, e l'intera impalcatura del dispositivo rispetto ai livelli di pianificazione.

La legge 1150 aveva infatti un'impostazione basata su un sistema a cascata, dall'alto verso il basso, dal generale al particolare, in un rapporto di continuità logica e funzionale. Un sistema di piani sempre più piccoli man mano che ci si avvicinava alla scala reale del territorio: dal Piano territoriale di coordinamento a scala regionale, al Piano Regolatore a scala comunale, fino al Piano particolareggiato che dettagliava la trasformabilità fisica dei suoli.

L'unica diversità di rilievo, prevista in questa prima tornata di leggi urbanistiche regionali, è rappresentata da una diversa quantificazione degli standard urbanistici, con significativi aumenti rispetto ai minimi obbligatori sanciti dal DM 1444/68 a 18 mq/abitante di servizi-verde pubblico, attrezzature di interesse collettivo, scuole e parcheggi, come nel caso della Lombardia, dove vengono elevati gli standard minimi a 26,5 mq/abitante.

Agli inizi degli anni '90, con l'entrata in vigore della legge 142/90 di Riforma delle autonomie locali, che ridistribuisce le competenze tra i livelli amministrativi, iniziano a nascere una nuova serie di leggi urbanistiche regionali, dette di "seconda generazione",

in quanto introducono nel corpus normativo regionale nuove modalità di forma e contenuto.

Si interpreta decisamente la legge nazionale in modo estensivo, (nonostante essa continui a mantenere il suo status di legge quadro), dilatando natura, forma e contenuti della strumentazione urbanistica, con l'intento di ampliare decisamente il campo d'azione delle Regioni e delle autonomie locali, prevedendo all'interno della legislazione oltre a disposizioni di natura territoriale ed urbanistica anche norme che riguardano il paesaggio e l'ambiente.

Recependo i dettami della legge 142/90, viene introdotto nelle legislazioni urbanistiche regionali il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che si pone come collegamento intermedio tra il livello regionale e quello comunale, con l'intento di sperando di creare una sinergia tra gli strumenti di programmazione e di indirizzo regionale con quelli di pianificazione comunale e locale.

Sulla scia della legge n.431/85, sulla tutela delle zone di interesse ambientale e sulla pianificazione paesistica, e la successiva legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (1986), nascono, la legge 183 del 1991 sulla difesa del suolo che istituisce l'Autorità di Bacino e il relativo Piano operativo, (sovraordinato a tutti gli altri strumenti della pianificazione ordinaria), la 394/91, legge quadro sulle aree protette che oltre ad istituire nuovi parchi, detta principi sulla tutela naturalistica, delineando enti autonomi di gestione e specifici strumenti di piano, il Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile del 1993 che recepisce nel sistema normativo italiano gli accordi internazionali sull'ambiente e la sostenibilità, previsti nella dichiarazione dell'Onu dell'anno precedente.

La prima legge regionale, a recepire queste novità legislative, è quella della Regione Toscana, la n.5 del 1995 "Norme per il governo del territorio", che riprende in parte i criteri della proposta di una nuova legge urbanistica nazionale fatta dall'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), nel 1993 e discussa nel XXI Congresso nazionale di Bologna nel 1995.

La novità sostanziale, oltre la previsione del piano di area vasta provinciale, è costituita da una nuova concezione della pianificazione comunale, che non mira ad una riorganizzazione degli attuali contenuti del Piano regolatore generale, ma ad una sostanziale innovazione di tali contenuti e dei modi di costruzione, prefigurando due

distinti momenti di pianificazione: il Piano Strutturale e il Piano Operativo, cui si affianca il Regolamento Esecutivo, che sostituisce il vecchio regolamento edilizio.

Il Piano Comunale Strutturale definisce le strategie urbanistico-ambientali individuando le problematiche principali e gli obiettivi da raggiungere attraverso l'analisi del sistema infrastrutturale, del sistema degli insediamenti (residenziali, produttivi e terziari) e dei servizi (infrastrutture, attrezzature, verde pubblico, ecc.), del sistema ambientale (sistema idrogeologico, inquinamento, smaltimento rifiuti).

Il Piano Comunale Operativo, (detto anche piano del Sindaco), ha per oggetto gli interventi privati e quelli pubblici per i quali l'amministrazione intenda procedere nell'approvazione dei progetti esecutivi ricompresi nel Programma Pluriennale di Attuazione.

La relazione del Piano Operativo con il mandato amministrativo, rafforza il significato dell'operato del Sindaco e della Giunta, facendo così assumere al Piano comunale valenze che vanno ben oltre la sfera tecnico disciplinare, in quanto quest'ultimo non individua semplicemente le edificabilità, ma stabilisce, in collegamento con il bilancio comunale, quegli interventi specifici, sui quali l'Amministrazione è chiamata a dare conto al termine del suo mandato.

Le previsioni del Piano Comunale Strutturale sono direttamente cogenti solo riguardo ai vincoli paesistico-ambientali, mentre tutte le altre previsioni urbanistiche sono demandate all'approvazione del successivo Piani Comunale Operativo.

Le leggi urbanistiche regionali che nascono a metà degli anni novanta non sono radicali come quella della Toscana, ma prevedono sostanzialmente adeguamenti alle disposizioni contenute nella legge 142/90, e sulle successive leggi di tutela ambientale, citate in precedenza, senza instaurare, né tentare, particolari forme innovative nei contenuti e nelle procedure della pianificazione.

La svolta nella legislazione urbanistica regionale avviene con le leggi cosiddette di "terza generazione", nate a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione del 2001.

Nei primi anni del nuovo secolo si possono evidenziare diversi modelli che costituiscono il quadro di riferimento e di regolazione delle pratiche di pianificazione, sia territoriale che urbanistiche:

- il “modello toscano” che conserva il primato del potere pubblico nel campo delle trasformazioni urbane e territoriali, e che influenzerà le leggi regionali della Liguria, Lazio, Emilia-Romagna, Umbria. Esso partendo dal presupposto che i processi di pianificazione del territorio non sono indifferenti ai processi di sviluppo economico e sociale, mette in primo piano le risorse del territorio quale principale risorsa e patrimonio della collettività; attiva obbligatoriamente la concertazione inter-istituzionale già dalle fasi di avvio e fino alla fase di approvazione degli atti di pianificazione; accentua il principio di responsabilità per tutti gli enti territoriali che si auto-approvano gli strumenti urbanistici e territoriali che progettano; modifica la forma del Piano comunale tradizionale, che da unico viene sdoppiato in due parti, la prima “strutturale”, di lungo periodo non incidente sui diritti di proprietà, e la seconda “operativa” incidente sui diritti di proprietà; introduce la distinzione tra gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di settore capaci di incidere sulle risorse del territorio, subordinando i secondi ai primi.
- il “modello lombardo” nato con la legge regionale n.12/2005, si basa sulla convinzione che una gestione flessibile del governo del territorio possa meglio rispondere alle esigenze di ammodernamento delle strutture urbane e territoriali. Il Prg viene sostituito dal Piano di Governo del territorio (PGT), che attraverso un Documento programmatico, di valore più politico che tecnico, pianifica programmi e progetti di trasformazione urbana, in attuazione delle strategie della Amministrazione e a seguito della valutazione dei risultati attesi.
- il “modello semiclassico aggiornato”, sviluppato particolarmente in Veneto ed in Basilicata, dove i piani indicano il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore, determinando prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti. Tale modello si fonda su forme di neo-dirigismo istituzionale, nel senso che ogni livello di governo esprime i propri interessi sul territorio mediante un atto di pianificazione, ma nei limiti che il principio di sussidiarietà attribuisce alla sua responsabilità. L’approvazione del piano viene sostituita dalla “conformità”, ossia la verifica che l’atto di pianificazione di livello inferiore non sia difforme rispetto alle prescrizioni del livello sovraordinato.

Negli ultimi anni molte regioni stanno approvando o approntando provvedimenti legislativi che affrontano tematiche fondamentali per il futuro assetto territoriale, paesaggistico ed ambientale, quali il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e il recupero delle aree dismesse, l'ideazione di nuovi strumenti per il riallineamento delle previsioni urbanistiche locali ai reali fabbisogni del territorio.

Quadro riepilogativo legislazione Urbanistica Regionale

Quadro riepilogativo legislazione Urbanistica Regionale				
Regione	Legge	Livello regionale	Livello provinciale	Livello comunale
Abruzzo	18/1983	Quadro di riferimento regionale		
Basilicata	23/1999	Quadro strutturale regionale Carta regionale dei suoli	Piano strutturale provinciale	Piano strutturale comunale Piano operativo Regolamento urbanistico
Calabria	19/2002	Quadro territoriale regionale	Piano territoriale di coordinamento provinciale	Piano Strutturale Comunale Regolamento Edilizio ed Urbanistico Piano Operativo Temporale
Campania	16/2004	Piano territoriale regionale	Piano territoriale di coordinamento provinciale	Piano Urbanistico Comunale (strutturale e programmatico) Ruec
Emilia Romagna	20/2000	Piano territoriale regionale	Piano territoriale di coordinamento provinciale	Piano strutturale Regolamento urbanistico ed edilizio Piano operativo comunale
Friuli V.G.	5/2007	Piano territoriale regionale con valenza di piano paesaggistico		Piano Strutturale Piano Operativo
Lazio	38/1999	Piano territoriale regionale generale articolato in disposizioni strutturali e programmatiche	Piano territoriale provinciale generale articolato in disposizioni strutturali e programmatiche	Piano urbanistico comunale generale articolato in disposizioni strutturali e programmatiche
Liguria	36/1997	Piano territoriale regionale Quadro descrittivo Documento degli obiettivi Quadro strutturale	Piano territoriale di coordinamento provinciale Descrizione fondativa Documento degli obiettivi Struttura del piano	Piano urbanistico comunale composto da: Descrizione fondativa Documento degli obiettivi Struttura del piano
Lombardia	12/2005	Piano Territoriale Regionale Piano territoriale paesistico regionale	Piano territoriale di coordinamento provinciale	Piano per il Governo del territorio composto da: Documento di piano, Piano dei servizi, Piano delle regole
Marche	34/1992	Piano di inquadramento territoriale Piano paesistico ambientale	Piano territoriale di coordinamento provinciale	Piano Regolatore Generale
Piemonte	56/1977 3/2013	Piano territoriale regionale Piano paesaggistico regionale	Piano territoriale di coordinamento provinciale Piano territoriale metropolitano	Piano regolatore generale
Puglia	20/2001 19/2006	Documento regionale di assetto territoriale	Piano territoriale di coordinamento provinciale	Piano Urbanistico Generale articolato in Disposizioni strutturali e programmatiche
Sardegna	45/1989	Quadro regionale di coordinamento territoriale Piano territoriale paesistico	Piano urbanistico provinciale	Piano urbanistico comunale
Sicilia	28/1962 71/1978	Piano urbanistico regionale		Piano regolatore generale
Toscana	5/1995 1/2005 65/2014	Piano di Indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico	Piano territoriale di coordinamento	Piano strutturale Regolamento urbanistico Piani complessi di intervento
Umbria	11/05 13/09	Piano urbanistico territoriale	Piano territoriale di coordinamento provinciale	Piano regolatore generale articolato in: Parte strutturale Parte operativa Piano Comunale dei servizi
Veneto	11/04	Piano territoriale regionale di coordinamento	Piano territoriale di coordinamento provinciale	Piano di assetto del territorio Piano degli interventi
Alto Adige	13/1997	Piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale		
Trentino		Piano urbanistico provinciale		Piano regolatore generale

4. La legge 16/2004 della Regione Campania

La Regione Campania si è dotata di una propria normativa urbanistica in data 22 dicembre 2004 con la legge n.16, dopo un iter molto controverso e tormentato. Il provvedimento introduce nuovi strumenti di programmazione territoriale ed assegna nuove competenze agli enti locali.

La legge regionale disciplina le utilizzazioni e le trasformazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo e la tutela, nel rispetto del principio di sostenibilità, attraverso un sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale. Individua le competenze dei diversi livelli istituzionali, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, mediante la semplificazione dei procedimenti di programmazione e pianificazione, assicurando la concertazione a tutti i livelli istituzionali, culturali, economici e sociali.

La pianificazione territoriale e urbanistica a livello regionale, è garantita dal PTR (Piano territoriale regionale), che persegue i seguenti obiettivi:

- a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;*
- b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;*
- c) tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;*
- d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;*
- e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;*
- f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;*
- g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.*²

² Art.2 legge 16/2004 Regione Campania

Il Piano territoriale regionale viene integrato dai Piani settoriali regionali (Psr), che in coerenza con il PTR, regolano specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio.

In coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale regionale e nell'osservanza della normativa statale e regionale, Province e Comuni provvedono alla pianificazione del territorio di rispettiva competenza secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 16/2004.

La pianificazione territoriale provinciale si realizza attraverso il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e i Piani settoriali provinciali (Psp). Il Piano territoriale di coordinamento provinciale, contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico, mentre i Piani settoriali provinciali, integrano il PTCP, in coerenza con le sue disposizioni, programmando e regolando specifiche attività ed interessi riguardanti l'uso del territorio.

La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:³

a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;

b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale:⁴

a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;

b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del PTR;

³ Art.3 legge 16/2004 Regione Campania

⁴ Art.18 legge 16/2004 Regione Campania

- c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;*
- d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;*
- e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;*
- f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.*

La pianificazione del territorio comunale viene esercitata dai Comuni, in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale, attraverso il Piano urbanistico comunale (PUC), i Piani urbanistici attuativi (PUA) ed il Regolamento urbanistico-edilizio comunale (RUEC).

Il PUC (Piano Urbanistico Comunale), che sostituisce il vecchio PRG (Piano Regolatore Generale), viene diviso dalla legge regionale in due parti: la parte strutturale e la parte operativa.

La parte strutturale, valida a tempo indeterminato, contiene le previsioni che non rivestono carattere prescrittivo ma strategico, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, tutelando e salvaguardando i valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità.

La parte operativa, detta anche piano del Sindaco in quanto la sua azione dovrebbe coincidere temporalmente con il mandato amministrativo, contiene le previsioni tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio

Il "piano operativo" deve contenere gli "atti di programmazione degli interventi" coordinandoli con la programmazione delle risorse economiche stanziare per i lavori pubblici dall'Ente.

Specifica inoltre per il territorio comunale:

- a) le destinazioni d'uso ammissibili;*
- b) gli indici di utilizzazione territoriale e fondiaria delle aree;*
- c) i parametri edilizi ed urbanistici di riferimento;*

- d) la localizzazione degli standard urbanistici;
e) la localizzazione delle attrezzature e dei servizi.⁵

A differenza di quanto accade in altre leggi regionali il Piano operativo ed il Piano strutturale non sono sottoposti a due differenti atti di adozione ed approvazione ma seguono un iter integrato. Nell'ambito della Proposta di PUC il Piano strutturale deve essere accompagnato dal piano operativo correlato da relativa programmazione degli interventi.

Le previsioni del PUC si attuano attraverso i Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

I PUA, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi, piani di recupero, programmi integrati di intervento, programmi di recupero urbano.

In tutte le fasi preordinate all'adozione e all'approvazione degli strumenti di pianificazione devono essere garantite idonee forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata.

Il Regolamento urbanistico edilizio comunale *“individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il RUEC disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani”*.⁶

La legge regionale, al fine di agevolare la perequazione urbanistica prevede che le trasformazioni e gli interventi, previsti dal PUC o dai PUA, possono essere realizzati mediante comparti edificatori perequativi con lo scopo di distribuire equamente i diritti edificatori e gli eventuali obblighi, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione urbanistica.

⁵ Art.25 legge 16/2004 Regione Campania

⁶ Art.28 legge 16/2004 Regione Campania

Bibliografia

- Bellomia S., Diritto privato regionale, perequazione urbanistica e nuovi strumenti di governo del territorio, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2008.
- Benetazzo C., Il "governo del territorio" tra interventi di semplificazione ed effetti complicanti: alcune esperienze regionali in *Rivista giuridica di urbanistica*, 2015,
- Bonetti T., Sau A., Regioni e politiche di governo del territorio, in: *Le regioni: rivista di documentazione e giurisprudenza* , n. 4, 2014.
- Cabiddu M.A., a cura di, *Diritto del governo del territorio*, Giappichelli, Torino, 2014.
- Conti G.L., *Le dimensioni costituzionali del governo del territorio*, Giuffrè, Milano, 2007.
- Fuccella R., *Elementi di Urbanistica*, Alinea, Bologna, 1995.
- Giovagnoli R., Morelli S., *Urbanistica e governo del territorio: normativa e giurisprudenza ragionata*, Giuffrè, Milano, 2014.
- Mc Loughlin J.B., *La pianificazione urbana e regionale*, Marsilio, Padova, 1973.